

Anno CXL - Numero 12

Roma, 30 giugno 2019

Publicato il 1° luglio 2019



**BOLLETTINO
UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia**

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

CONCORSI E COMMISSIONI

Decreto ministeriale 24 maggio 2019 – Modifica della Commissione esaminatrice del concorso a 330 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 2018.....	Pag.	1
Decreto ministeriale 29 maggio 2019 – Modifica della Commissione esaminatrice del concorso a 330 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 2018.....	»	1

ERRATA - CORRIGE

Comunicato relativo al P.D.G. 23 aprile 2018 dell'Ufficio centrale degli Archivi Notarili recante: "Concorso, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio per l'anno accademico 2017/2018 o scolastico 2018/2019 ai figli degli impiegati di ruolo dell'Amministrazione degli Archivi Notarili in attività di servizio, nonché agli orfani del personale medesimo".	Pag.	1
---	------	---

LIBERE PROFESSIONI

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione ad assumere la funzione di professionista incaricato per più di tre praticanti contemporaneamente.....	Pag.	2
--	------	---

PARTE SECONDA

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti .	Pag.	3
Trasferimenti, richiami nel ruolo giudiziario, collocamenti fuori dal ruolo organico della Magistratura, conferma e revoca.....	»	3
Conferma negli incarichi semidirettivi	»	4
Conferma negli incarichi direttivi	»	4
Applicazioni extradistrettuali, proroghe e revoche ...	»	4
Positivo superamento della settima valutazione di professionalità.....	»	5
Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità.....	»	7
Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità.....	»	7
Positivo superamento della terza valutazione di professionalità.....	»	30

DIRIGENTI

Conferimento dell'incarico di dirigente presso l'Ispettorato Generale, Ufficio di diretta collaborazione del Ministro.....	Pag.	31
Conferimento dell'incarico di reggenza, proroghe e revoca	»	31
Inquadramento definitivo nel ruolo del personale dirigenziale.....	»	37

LIBERE PROFESSIONI

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione ad assumere la funzione di professionista incaricato per più di tre praticanti contemporaneamente

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Visti gli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34);

Visto il D.M. 7 agosto 2009, n. 143 (Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139);

Visto l'articolo 6 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) che prevede che con regolamento del Consiglio nazionale di categoria, previo parere favorevole del Ministero vigilante, siano stabiliti i criteri - concernenti l'attività professionale e l'organizzazione della stessa - in base ai quali i Consigli degli Ordini territoriali possono concedere al professionista che ne faccia richiesta l'autorizzazione ad assumere la funzione di professionista incaricato per più di tre tirocinanti contemporaneamente;

Visto il parere del Ministero della Giustizia espresso in data 18 aprile 2019;

Considerata la necessità di promuovere la disponibilità degli iscritti nell'albo a ricoprire la funzione di professionista incaricato per consentire al più ampio numero di tirocinanti la possibilità di svolgere il periodo di formazione obbligatoria per l'accesso all'esame di Stato da dottore commercialista e da esperto contabile;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del d.P.R. 137/2012, individua i criteri in base ai quali i Consigli degli Ordini territoriali possono rilasciare ai professionisti iscritti nell'albo motivata autorizzazione a rivestire la funzione di professionista incaricato per più di tre praticanti contemporaneamente. Il Regolamento disciplina altresì la procedura attraverso la quale la motivata autorizzazione deve essere rilasciata

2. L'autorizzazione ad assumere la funzione di professionista incaricato per più di tre praticanti che svolgono contemporaneamente il tirocinio può essere rilasciata per il numero massimo di praticanti indicato all'articolo 4, comma 1 del presente Regolamento.

Art. 2

Attribuzioni del Consiglio dell'Ordine

1. Il Consiglio dell'Ordine delibera in merito alle richieste di autorizzazione presentate dagli iscritti nel proprio albo che, ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento, intendano assume-

re la funzione di professionista incaricato per più di tre tirocinanti contemporaneamente. Vigila inoltre sul mantenimento dei requisiti in base ai quali l'autorizzazione sia stata concessa.

Art. 3

Svolgimento della funzione di professionista incaricato

1. Il professionista incaricato è la persona fisica che - in possesso dei requisiti previsti dall'art. 42 del D.lgs. 139/2005 e dall'art. 1 del D.M. 143/2009 - può assumere il ruolo di affidatario del tirocinante, esercitando la supervisione ed il controllo diretto sull'attività che il tirocinante svolge e che deve essere intesa come effettiva collaborazione allo svolgimento delle attività oggetto della professione.

Art. 4

Criteri per il rilascio da parte del Consiglio dell'Ordine dell'autorizzazione ad accogliere un numero di tirocinanti superiore a tre

1. L'autorizzazione ad accogliere contemporaneamente un numero di tirocinanti superiore a tre e fino ad un massimo di sei può essere rilasciata dal Consiglio dell'Ordine in presenza di uno dei seguenti requisiti:

il professionista è socio di una STP che ha almeno tre soci professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, almeno tre dipendenti/collaboratori e un volume d'affari non inferiore a settecentomila euro.

il professionista partecipa ad una associazione professionale con almeno tre associati iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, almeno tre dipendenti/collaboratori ed un volume d'affari non inferiore a cinquecentomila euro. Nel caso dell'associazione professionale il requisito è soddisfatto anche quando i professionisti operino in più sedi, sia in Italia che all'estero.

il professionista è partner di una società di revisione che ha almeno tre partner, almeno cinque dipendenti/collaboratori ed un volume d'affari non inferiore a novecentomila euro.

2. L'autorizzazione ad accogliere contemporaneamente un numero di tirocinanti superiore a tre non può essere rilasciata al professionista che sia titolare di uno studio individuale.

Art. 5

Autorizzazione ad accogliere un numero di tirocinanti superiore a tre

1. L'autorizzazione ad assumere la funzione di professionista incaricato per più di tre tirocinanti contemporaneamente è rilasciata dal Consiglio dell'Ordine territoriale presso il quale il professionista è iscritto, previa presentazione di apposita istanza.

2. L'istanza è corredata dalla documentazione comprovante il possesso di uno dei requisiti elencati nell'articolo precedente. In alternativa, i requisiti predetti possono essere comprovati dal soggetto richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000.

3. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il Consiglio dell'Ordine adotta motivato provvedimento di concessione o diniego dell'autorizzazione. Il provvedimento adottato viene comunicato al soggetto richiedente.

4. La perdita del requisito in base al quale l'autorizzazione sia stata concessa determina la sua revoca da parte del Consiglio dell'Ordine. Il professionista ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ordine di appartenenza il venire meno dei requisiti in base ai quali l'autorizzazione è stata concessa.